

# UNICOBAS

## NOTIZIE

### informazioni e materiali per l'autogestione

30 marzo 2003 - n°2 - anno 1° Aut. Tribunale di Livorno n°6 del 4 marzo 2003  
Edito a cura della CIB Unicobas di Livorno - Stampato in proprio in via Pieroni 27 il 17/03/03  
Direttore Responsabile Claudio Galatolo  
Redazione Provinciale via Pieroni 27 - 57123 Livorno tel., segr., e fax: 0586 210116

a cura dell'Unicobas Scuola Toscana  
via Pieroni 27, 57123 Livorno, Li  
Tel/Fax 0586210116  
0.2 euro, gratis per gli iscritti

## CONTRO LA RIFORMA DEI CICLI

PER LA DIFESA DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA PUBBLICA  
PER UN CONTRATTO CON FORTI AUMENTI SALARIALI IN  
PAGA BASE

**24 marzo sciopero dell'intera giornata di tutto il personale della  
scuola**

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ORE 10

**L'Unicobas scuola denuncia il gravissimo attacco ai danni della scuola pubblica rappresentato dalla riforma dei cicli approvata definitivamente al senato. Tutti gli ordini di scuola vengono colpiti:**

**scuola materna** - viene trasformata in succursale degli asili nido (che andrebbero potenziati in proprio, anziché introdurre l'ingresso anticipato a due anni e mezzo);

**scuola elementare** - Ritorno al maestro prevalente con azzeramento di esperienze educative e taglio di decine di migliaia di posti di lavoro, eliminazione del tempo pieno con grande soddisfazione delle scuole private, che rimarrebbero le uniche a fornire tale servizio;

**scuola media** - eliminazione del tempo prolungato, precocizzazione della scelta di indirizzo a 13 anni,

**scuola superiore** - degrado degli istituti tecnici e professionali abbandonati alla deregulation con la regionalizzazione, svuotati dalla funzione formativa con gli studenti estromessi da scuola ed affittati alle aziende, diminuzione di un anno dell'intero curriculum di studi, biforcazione dell'istruzione liceale e professionale con conseguente sbarramento nell'accesso universitario.

Al degrado educativo e formativo, al progressivo svilimento del valore istituzionale della scuola, si aggiunge una perdita di posti di lavoro che si annuncia drammatica e che i tagli imposti dalla finanziaria rischiano di configurare come devastante.

**A questa gravissima situazione si aggiunge un contratto di lavoro scaduto da un anno e mezzo**, per il rinnovo del quale non si trovano nemmeno le briciole, mentre i finanziamenti alla scuola privata continuano ad essere reperiti ed assicurati e mentre i venti di guerra preannunciano l'ennesima imposizione di sacrifici per i lavoratori, soprattutto per quelli in attesa di contratto.

**La mobilitazione per il rinnovo contrattuale non può assolutamente essere sganciata dalla mobilitazione contro**

**la riforma dei cicli, questione determinante**, su cui l'Unicobas è stato sempre attivo con iniziative di lotta e di sensibilizzazione della categoria, pure tra l'indifferenza dei sindacati maggiormente rappresentativi. Non intendiamo far passare sotto silenzio la vergognosa riforma dei cicli, né accontentarci di aumenti salariali ridicoli. E' su queste basi che l'Unicobas rilancia la mobilitazione.

### PERCHE' UNICOBAS NOTIZIE

Viviamo in un periodo in cui la scuola pubblica viene attaccata frontalmente, un periodo dove bisogna ribattere colpo su colpo, in cui necessita un'informazione corretta e tempestiva che purtroppo la stampa non fornisce, asservita com'è ai vari gruppi di potere.

Servirebbe un quotidiano sindacale, ma in Italia non esiste questa usanza: solo i partiti riescono ad avere un proprio quotidiano pagando le ingenti spese con i contributi statali.

Unicobas notizie nasce in questa situazione, sarà un foglio sindacale agile che, a livello locale, cercherà di informare i colleghi su ciò che sta avvenendo realmente nelle scuole: non controinformazione, come si diceva una volta, ma semplicemente informazione tempestiva, visto che purtroppo oggi in Italia la maggior parte della stampa ha dimenticato questo elementare dovere.

Unicobas notizie, organo della federazione regionale toscana dell'Unicobas scuola, avrà una periodicità quindicinale che permetterà un intervento puntuale sulle questioni di maggior rilevanza.

La redazione

## 2

**Lunedì 24 marzo sciopero dell'intera giornata di tutto il comparto scuola e manifestazione nazionale a Roma.**

**Nella stessa giornata anche altre sigle sindacali, alcune delle quali apertamente filogovernative, hanno indetto sciopero, pur senza contrastare la riforma Moratti.** Troppe volte abbiamo assistito alla farsa delle revoche dell'ultima ora. Troppe volte la categoria è stata tradita dalle "compatibilità", dalla logica dello scambio politico. Basti pensare all'accordo del pubblico impiego, sottoscritto nel febbraio 2002 da CGIL CISL UIL e SNALS, in cambio di una miseria di cui non si è ancora visto un centesimo.

**Dopo le mobilitazioni e gli scioperi di ottobre, dicembre e gennaio L'Unicobas ribadisce la propria ferma opposizione alle scelte governative, certo di rappresentare un punto di riferimento sicuro per la categoria. Per dare voce al mondo della scuola, per contrastare le misure attuative della riforma dei cicli, per ottenere consistenti aumenti salariali, per ricostruire la centralità della scuola pubblica.**

**Vedi nell'interno il testo integrale della controriforma.**

**Il 24 marzo tutti a Roma davanti al Ministero di Viale Trastevere**

L'Unicobas invita tutti i colleghi a partecipare alla manifestazione nazionale di Roma e sta organizzando il viaggio (10 euro andata e ritorno), gli interessati si mettano subito in contatto con la segreteria (0586 210116)

---

## VACANZA CONTRATTUALE: L'AMMINISTRAZIONE PRENDE TEMPO

Dopo la vertenza promossa dall'Unicobas scuola per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale (**doveva essere corrisposta, in base all'art.1 del CCNL 1999, sin dal 1° aprile 2002**), assistiamo ad una prima **"presa di posizione" dell'Amministrazione.**

**Infatti l'Ufficio Scolastico Regionale ha inviato a tutti i dirigenti scolastici della toscana una circolare ove comunica** "che questa Direzione considerata la materia contrattuale e la rilevanza nazionale dell'argomento sta acquisendo presso il MIUR indicazioni in merito" che in burocratese vuol dire aspettate a pagare che arrivi l'ordine dal Ministero.

**Questa risposta, pervenuta dopo decine di quesiti posti dai vari dirigenti scolastici** in questi ultimi mesi, è emblematica della situazione contraddittoria che stanno vivendo i lavoratori della scuola: dapprima privatizzati ed ora scippati anche dell'unica difesa che ha un lavoratore con rapporto di lavoro privato, il contratto di lavoro. **Infatti di questo si tratta, I DIRIGENTI SCOLASTICI, NELLA LORO VESTE DIDATTORICI DI LAVORO, CHIEDONO UMILMENTE AL MINISTRO SE DEVONO APPLICARE L'ART. 1 CONTRATTO NAZIONALE.**

Un industriale che si rifiutasse di applicare un contratto di lavoro perché non gradito al Presidente di Confindustria o a qualche sindacato giallo sarebbe già stato abbondantemente condannato, ma i Dirigenti scolastici si rifugiano sotto l'ala protettrice del Ministro e sperano di cavarsela partecipando al gioco nazionale dello scaricabarile.

**Ma l'Unicobas non gioca, fa sul serio:** a Marzo scade il termine per l'amministrazione per presentarsi al tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Direzione Provinciale del Lavoro (nella provincia di Livorno sono già state depositate 133 richieste ed altre verranno depositate in questi giorni), dopodiché, se l'Amministrazione risulterà ancora insolvente, la vertenza approderà al tribunale del lavoro e davanti al giudice i vari dirigenti dovranno spiegare perché non applicano il contratto nazionale e, se non sarà ancora pervenuta la risposta del Ministro al quesito, dovranno inventarsela.

**Spiace che il Ministero, in questo suo atteggiamento di inottemperanza del contratto nazionale, sia tacitamente sostenuto da CGIL, UIL e SNALS, mentre la CISL scuola si è addirittura prodigata, in un documento di due pagine, a spiegare perché è giusto non applicare il comma 5 dell'art. 1 del CCNL (quello che prevede il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale), dimenticandosi evidentemente di averlo sottoscritto.**

---

## Legge

(testo approvato definitivamente dal Senato il 12 marzo 2003)

### **Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale**

Art. 1

*(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)*

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche

e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo

4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

j) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

## Art. 2

### *(Sistema educativo di istruzione e di formazione)*

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione

europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

*g)* il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

*h)* ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera *c*); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

*i)* è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere *g)* e *h)*; nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

*l)* i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le

tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3

*(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)*

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

*b)* ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

*c)* l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4

*(Alternanza scuola-lavoro)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

*b)* fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi

per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

#### Art. 5

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfaccoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*; la formazione iniziale dei docenti può prevedere *stage* all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di

specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante.» sono soppresse.

#### Art. 6

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

#### Art. 7

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i

bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4

deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7-bis. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7-ter. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

E' uscito il decreto sugli organici che recepisce i tagli della finanziaria, pubblichiamo la circolare ministeriale di accompagnamento che lo sintetizza

Roma 7 marzo 2003

---

Personale docente ed ATA fuori ruolo: l'Unicobas scuola sta organizzando ricorso al giudice del lavoro per incostituzionalità dell'art. 35 della finanziaria, tutti i ricorsi a livello regionale verranno seguiti dagli avvocati Altini e Scotto, gli interessati telefonino al 0586 210116 oppure scrivano a [galatolo@unicobaslivorno.it](mailto:galatolo@unicobaslivorno.it)

---

## CIRCOLARE n. 27

Prot. N. 561/Dip/U02

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

**OGGETTO:** Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004

Trasmissione schema di decreto interministeriale.

Al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio dell'anno scolastico 2003/2004, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 212 convertito nella legge 22 novembre 2002 n. 268, dalla legge 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002) e dalla legge 27/12/2002 n. 289 (finanziaria 2003) si rende necessario che codesti Uffici provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente relative al citato anno scolastico; tanto anche nella considerazione che tale adempimento è preliminare rispetto alla scansione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle nomine del personale stesso.

Perché le SS.LL. possano disporre degli elementi e dei dati occorrenti per dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si trasmette, con la presente, la bozza del decreto interministeriale da assumere di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi.

In conformità delle prescrizioni normative vigenti, le dotazioni organiche vengono assegnate a livello regionale. Spetterà, pertanto, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle istituzioni e delle platee scolastiche e sulla base dei criteri definiti dal decreto.

Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegare al testo succitato. Tali consistenze sono state ridimensionate rispetto a quelle degli organici di diritto dell'anno scolastico 2002/2003 tenendo innanzitutto in considerazione l'effettiva situazione degli alunni risultante dall'organico di fatto, la previsione dell'andamento della popolazione scolastica per l'anno prossimo, nonché dei flussi di scolarità riferiti agli ultimi anni.

Inoltre, ai fini del ridimensionamento, sono stati applicati i seguenti criteri:

- per la scuola elementare: si è ridotta la quota di organico funzionale in dotazione, non utilizzata per le esigenze di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/98 (formazione delle classi, costituzione di posti per il sostegno, costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), quota riferita, per ciascuna Regione, all'anno in corso;
- per l'istruzione secondaria: - si è soppressa la quota dei posti utilizzati in ciascuna regione per l'istituzione, a norma del decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105, dell'organico funzionale; - si è ricondotto a 18 ore, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 35, comma 1 della citata legge n. 289/2002, la quantità oraria delle cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore.

Per quel che concerne la scuola materna, al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie e di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, è stato confermato, in ciascun ambito regionale, il numero di posti istituiti per l'anno scolastico 2002/2003, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

Per i posti di sostegno, l'organico di diritto è stato rideterminato sulla base del rapporto di un posto ogni 138 alunni, come previsto dalla legge n. 448/97, e ricondotto nei limiti della dotazione organica

di cui alla tabella allegata al D.I. n. 168 del 20/11/2001.

Al riguardo, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 che definisce, come destinatari delle attività di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica, "gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva". La stessa norma, modificando le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994 "atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", affida l'individuazione e la certificazione dell' handicap ad accertamenti collegiali da effettuarsi secondo modalità e criteri previsti da apposito D.P.C.M. in corso di elaborazione.

In merito a tale ultimo aspetto si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

#### **Criteri di articolazione degli organici**

Circa i criteri di articolazione degli organici si precisa che, fermo restando l'impianto generale definito con D.I. n. 131 del 18/12/2002, il decreto interministeriale introduce alcune modifiche sia per dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della legge n. 289/2002, sia per rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi di contenimento fissati dalla legge n. 448/2001.

#### **Scuola materna ed elementare**

Nessuna modifica viene apportata, per le scuole materna ed elementare, ai criteri fissati con il D.I. n. 131 del 18/12/2002.

L'intervento di riduzione è stato operato sulla quota di organico funzionale della scuola elementare non utilizzata per le esigenze di cui al citato comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/98, (formazione delle classi, costituzione di posti di sostegno, costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), ed è stato effettuato con criteri di proporzionalità rispetto alle consistenze complessive di ciascuna realtà regionale.

Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della scuola elementare, si fa riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, anche in relazione ai prevedibili effetti del provvedimento di legge "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione".

Analoga riserva si ritiene di dover formulare in ordine ad eventuali revisioni delle quantità organiche relative alla prima classe dell'istruzione primaria, in dipendenza dell'eventuale ammissione degli alunni alla frequenza anticipata.

#### **Istruzione secondaria di I e di II grado**

Per l'organico delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado sono introdotte le seguenti innovazioni e modifiche:

- Riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina. Stante quanto precisato al riguardo dalla citata legge finanziaria, la norma viene applicata nei limiti in cui non si determinino situazioni di soprannumerarietà, ad eccezione delle titolarità sulle cattedre costituite tra più scuole sulle quali la possibilità di mantenimento della titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne.

I posti acquisiti al sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Per la scuola media di I° grado, atteso che le cattedre di orario inferiore alle 18 ore sono in linea di massima presenti nelle scuole con classi funzionanti a tempo prolungato, al fine di garantire gli spazi di flessibilità che tale forma di organizzazione scolastica richiede, la riconduzione a 18 ore è operata solo se sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.

- Riconduzione nella configurazione ordinamentale della dotazione organica delle scuole che hanno attivato l'organico funzionale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.

- Per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal D.M. n. 331/1998, viene modificato il comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. 331/98 nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile, e pertanto non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti.

Le predette disposizioni hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l'attivazione di indirizzi di studio anemici che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Sempre con riferimento all'istruzione secondaria di II grado si ritiene di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio, ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati.

#### **Educazione degli adulti**

Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2002/2003. Ciò anche in previsione di una revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL. volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all'andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.

#### **Situazioni di fatto**

Per quanto riguarda le situazioni di fatto, la legge n. 268 del 22/11/2002, come è noto, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, 1° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.

Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/98.

Poiché la corrispondenza tra la previsione dell'organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il tempestivo avvio dell'anno scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in considerazione la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che concorrono alla determinazione delle platee scolastiche. Al riguardo si richiama, poi, l'attenzione sulla necessità di una attenta gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un'istituzione scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte, il mantenimento di classi ingiustificatamente anemiche, dall'altra, la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto nell'organico di diritto.

Sulla materia si richiama, parimenti, la responsabilità degli Uffici regionali i quali valuteranno puntualmente le proposte dei dirigenti scolastici, anche nell'ottica complessiva delle disponibilità delle risorse.

Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni.

La stessa legge finanziaria n.289/02 dispone inoltre che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni.

#### **Verifiche e monitoraggio**

Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre in ogni momento di un quadro chiaro e aggiornato delle situazioni, che consenta di valutare l'impiego razionale e oculato delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici. I medesimi Uffici cureranno, inoltre, il monitoraggio delle attività di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e verificando che gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno costituire un'apposita struttura permanente, corrispondente all'analoga struttura istituita e funzionante presso questo Ministero, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 – e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale (n. fax 0658492997 - e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

- Pasquale Capo -

Salutiamo la nascita del Coordinamento dei lavoratori degli Istituti tecnici e professionali (COLITP), nato per salvaguardare il destino di questi Istituti che la controriforma Moratti vorrebbe gettare nel calderone della formazione professionale. Il coordinamento ha sede presso l'ITIS Galilei di Livorno. Visitate il suo sito [www.itigalilei.livorno.org/COLITP](http://www.itigalilei.livorno.org/COLITP). E' in preparazione una riunione aperta a tutti gli Istituti della regione. Per informazioni tel. 3356825103

# TESSERAMENTO 2003

## Cara/o collega

Il Senato ha approvato un testo di "riforma" che riporta indietro il Paese. La scuola della Moratti è, nell'ordine:

- il ritorno al maestro prevalente (il tuttologo o la maestrina dalla penna rossa), con il conseguente taglio di decine di migliaia di cattedre;
- un tempo-scuola di 30 h. settimanali e la conseguente eliminazione del tempo pieno nelle elementari e del tempo prolungato nelle medie (40 h.), con grande soddisfazione delle scuole private, che rimarrebbero le uniche a fornire servizi del genere;
- la trasformazione di settori consistenti della scuola dell'infanzia in succursali degli asili-nido (che andrebbero potenziati in proprio, anziché introdurre l'ingresso anticipato nelle materne a due anni e mezzo);
- il salto nel buio dell'addestramento professionale, che ci riporta a prima del 1963, ai tempi dell'avviamento professionale, con il diktat della scelta precoce dell'indirizzo e la perdita di fatto dell'anno di obbligo in più maturato nella precedente legislatura;
- l'istituto dello "studente in affitto", con la consegna degli alunni dei professionali agli appetiti del mondo dell'impresa ed una scuola che deroga dal suo compito istituzionale di istruzione e formazione completa a favore di monoprofessionalismi introdotti dalla scuola della Confindustria;
- la riduzione a 4 anni degli istituti professionali statali e di molti istituti tecnici e la regionalizzazione degli indirizzi, con il rischio di veder creare scuole di comodo a seconda dei poteri locali (scuola nazionale padana???) e sperequazioni economiche fra regioni ricche e regioni povere.

La legge finanziaria è un serbatoio di tagli per la scuola: un terzo degli ausiliari, dei docenti di sostegno e dei direttori amministrativi in meno; l'eliminazione dei distretti scolastici; la deportazione in altri settori del personale docente con malattie professionali che ne rendono impossibile l'impiego in classe, ma proficuo nell'istituzione scolastica; l'accorpamento di altre centinaia di scuole; la rottamazione professionale degli insegnanti in soprannumero, riciclati su altre materie (a detrimento della qualità dell'istruzione) o espulsi dal comparto. La legge finanziaria contiene miserie per il rinnovo contrattuale: in luogo di un avvicinamento alla media retributiva europea, vedremo una parificazione agli stipendi del Terzo Mondo.

**CONTRO TUTTO QUESTO S'IMPONE UNA VASTA MOBILITAZIONE, PERCIO' L'UNICOBAS SCIOPERERA' LUNEDI' 24 MARZO E CONTINUERA' A LOTTARE.**

## Perché conviene iscriversi all'UNICOBAS Scuola

**Nell'attuale situazione, sempre più pesante e pericolosa, Tu sei direttamente ed individualmente coinvolta/o e non puoi più stare a guardare: devi scegliere. Scegli subito l'Unicobas, che oltre a difendere i tuoi interessi ed a darti la possibilità di partecipare appieno alla vita del sindacato (le assemblee degli iscritti e dei delegati nel nostro statuto sono organi aventi potere deliberante) ti offre con l'iscrizione i seguenti servizi e/o vantaggi:**

- riceverai gratis a casa i giornali "Unicobas" E "Unicobas notizie";
- avrai la consulenza sulla normativa gratis presso la sede provinciale di via Pieroni 27- Livorno o presso il delegato di scuola (la sede di via Pieroni è aperta il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 17,30 alle 19,30); inoltre potrai avere consulenza presso la sede di Piombino in via Pietro Gori 36 (lunedì e giovedì dalle 17 alle 19).
- con l'iscrizione sarai automaticamente coperto da assicurazione professionale per danni prodotti a terzi o da terzi (gite comprese);
- riceverai gratis un libro contenente tutti i contratti commentati dal 95' in poi e la normativa che desideri.
- avrai la consulenza fiscale accurata ed a prezzi stracciati (730, ICI, UNICO, etc.) grazie alla convenzione che l'Unicobas ha con la CNL che ha sede sempre in via Pieroni 27;

**Per iscriversi all'Unicobas-scuola basta semplicemente riempire la delega che si trova sul retro e consegnarla al delegato di scuola o recapitarla alla sede di via Pieroni 27-Livorno (anche per posta).**

**Anche la semplice iscrizione è utile ed importante perchè sostiene economicamente il sindacato (noi non abbiamo nessun altro finanziamento che quello degli iscritti) ed inoltre ci rende più rappresentativi e quindi più forti (attualmente la rappresentatività di un sindacato viene "misurata" per legge facendo la media tra voti RSU ed iscritti: per accedere alla trattativa nazionale bisogna superare il 5% di media).**

Nel caso tu cambiassi idea potrai comunque sempre revocare la delega in qualsiasi momento (art.1 comma c del contratto collettivo quadro sui contributi sindacali del 9/11/95). Nel caso tu dovessi revocare la delega ad un altro sindacato per iscriverti al nostro ti forniremo il modulo opportuno e ti indicheremo come fare.

**la segreteria provinciale dell'Unicobas scuola**

puoi trovare questo ed altro materiale all'indirizzo web

<http://www.unicobaslivorno.it>

email:  
[info@unicobaslivorno.it](mailto:info@unicobaslivorno.it)

